

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LE STUDENTESSE E PER GLI STUDENTI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La vita della comunità scolastica è fondata sul reciproco rispetto di tutte le sue componenti, sulla promozione del principio di solidarietà, sulla tutela del diritto dello studente alla trasparenza e alla riservatezza, sulla garanzia della qualità delle relazioni docente - studente, sulla libertà di pensiero e di espressione, sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali nel rispetto delle differenze culturali, ideologiche e religiose.

In ottemperanza a disposizioni contenute nella L. n. 241/1990, nel D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti", nella Nota n. 30 del Ministero della Pubblica Istruzione del 17 marzo 2007, nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Cantù adotta il seguente regolamento di disciplina.

TITOLO I- DEI DOVERI

Art.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e con impegno i corsi astenendosi da ritardi e da assenze. Per entrate posticipate, per uscite anticipate, per assenze di uno o più giorni gli studenti minorenni devono presentare giustificazione firmata da un genitore; in caso di dubbio sulla regolarità delle giustificazioni, i docenti e il dirigente scolastico si riservano di verificare presso le famiglie la motivazione dell'assenza per tutti gli studenti.

Art. 2. Gli studenti non maggiorenni sono tenuti a far apporre la firma dei genitori sulle autorizzazioni alle uscite, sui documenti ufficiali e su ogni comunicazione per la quale è richiesta l'autorizzazione parentale. Ogni forma di falsificazione è considerata mancanza disciplinare.

Art.3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Verso i docenti e il dirigente scolastico si richiede un comportamento sempre rispettoso delle persone e del loro lavoro, anche nei momenti di discussione e confronto. Gli studenti devono astenersi da ingiurie, diffamazioni, minacce e da qualsiasi atto di violenza inteso a offendere o ledere l'integrità fisica o morale delle persone ed i loro beni personali.

Infine gli studenti devono attenersi ai richiami relativi alle regole scolastiche avanzati dal personale non docente.

Art.4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Gli studenti hanno il dovere di mantenere puliti e di non danneggiare le aule, i servizi, i laboratori, la biblioteca, la palestra, gli spazi comuni e tutto quanto in essi contenuto.

È proibito asportare dall'edificio scolastico quanto contenuto al suo interno, fatta eccezione per quanto ufficialmente autorizzato. Gli studenti sono tenuti a conoscere il Regolamento d'Istituto in tutte le sue parti e ad attenersi, a conoscere e rispettare i regolamenti specifici della biblioteca, dei laboratori e della palestra affissi al loro ingresso.

Art.5. All'interno degli spazi della scuola è assolutamente proibito fumare.

Art.6. È fatto divieto utilizzare il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione senza specifica autorizzazione da parte del docente.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.

Art.7. Il parcheggio interno può essere utilizzato dagli studenti esclusivamente per moto e biciclette, da allineare negli appositi spazi. Le scale di sicurezza vanno utilizzate solo in caso di emergenza. Le porte antipanico devono rimanere costantemente chiuse.

L'uscita dall'aula è consentita soltanto durante l'intervallo; durante l'orario delle lezioni gli studenti possono allontanarsi dalle classi singolarmente, solo per seri motivi, previa autorizzazione del docente. Durante i trasferimenti all'interno dell'istituto gli studenti devono avere cura di evitare l'eccessiva rumorosità e astenersi da comportamenti che possano risultare pericolosi per se stessi e per gli altri.

L'accesso al bar è consentito soltanto al di fuori dell'orario di lezione.

TITOLO II - DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art.1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative ed intendono rafforzare il senso di responsabilità e ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell'autorità scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art.2. Le violazioni relative all'art.1. e all'art.7. del titolo 1, fatta eccezione per la falsificazione dei documenti, sono ritenute mancanze non gravi. Le violazioni relative all'art.2 e all'art.3. del Titolo I sono ritenute mancanze gravi. Le violazioni relative all'art.4. del Titolo I sono considerate di gravità proporzionale all'entità del danno cagionato e sono soggette a risarcimento.

Le violazioni dell'art.5. del Titolo I sono definite per legge. Le violazioni dell'art.6. del Titolo I, relative all'uso non autorizzato o improprio dei telefoni cellulari o di dispositivi ad essi assimilabili, sono considerate di gravità proporzionale al carattere della violazione, agli effetti prodotti su terzi ed alla loro eventuale rilevanza penale.

Art.3. Gli studenti che non si attengono alle regole descritte nel Titolo I possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

A). Ammonizione scritta per mancanze non gravi e non reiterate. L'ammonizione, annotata nel registro di classe, inflitta da uno o più docenti, è comunicata al Consiglio di classe nella prima riunione utile. Di essa si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

B). Ammonizione scritta, inflitta dal dirigente scolastico, per mancanze non gravi o per assenze ingiustificate.

L'ammonizione, annotata nel registro di classe, è comunicata al Consiglio di classe nella prima riunione utile. Di essa si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

C). Sospensione dalle lezioni da un minimo di un giorno fino ad un massimo di quindici giorni per mancanze gravi e/o reiterate. Il provvedimento di sospensione è comminato dal Consiglio di classe. La sospensione è annotata nel registro di classe, nel fascicolo personale dello studente e comunicata alla famiglia.

Di essa si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta. In caso d'urgenza il dirigente scolastico può comminare un provvedimento di sospensione fino ad un massimo di tre giorni.

D). Risarcimento di danni materiali. Il risarcimento è a carico del singolo studente, della classe o delle classi responsabili e può essere effettuato o in denaro o prestando la propria opera per la riparazione del danno apportato. La necessità e l'entità del risarcimento sono stabilite dal dirigente scolastico sulla base di preventivi appositamente richiesti.

E). Ritiro immediato del telefono cellulare o di strumento simile. Il ritiro può essere eseguito dal personale docente

che sorprenda l'alunno nell'atto di violare l'art.5. del Titolo I, anche su segnalazione del personale non docente. L'apparecchio ritirato è consegnato al dirigente scolastico e restituito allo studente al termine delle lezioni della mattina.

F). Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, la cui durata è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'allontanamento è sanzionato in presenza di atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Il fatto commesso deve inoltre essere di particolare gravità, tale da richiedere una deroga al limite di 15 giorni per l'allontanamento. Il provvedimento di allontanamento è deliberato dal Consiglio d'Istituto.

G). Allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell'anno scolastico. L'allontanamento è sanzionato in presenza degli atti di cui al comma F con l'aggravante della recidiva, oppure in presenza di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale. Non devono inoltre essere esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento di allontanamento è deliberato dal Consiglio d'Istituto.

H). Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi fra quelli indicati al comma G, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Art.4. Le sanzioni previste all'art.3, comma D, E ,G ,H possono essere integrate da attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art.5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art.6. Le sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dall'Organo collegiale competente, con la presenza di tutte le componenti e, limitatamente alla fase istruttoria, dello studente interessato e dei suoi genitori.

TITOLO III - DELLE IMPUGNAZIONI

Art.1. Contro le sanzioni disciplinari di cui al Titolo II, art. 3. è ammesso in prima istanza ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico e composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori all'inizio di ogni anno scolastico. Per il docente, lo studente e il genitore si deve designare un membro supplente. In caso di diretto coinvolgimento di uno dei componenti dell'Organo di Garanzia nel provvedimento disciplinare, l'interessato sarà sostituito dal membro supplente.

L'Organo di Garanzia, che per deliberare deve essere perfetto, deve esprimersi entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta dello studente o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.2. Agli studenti o a chiunque vi abbia interesse è consentito proporre reclamo contro le violazioni del presente regolamento al Direttore dell'ufficio scolastico regionale. La decisione del Direttore dell'ufficio scolastico regionale è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni. Oltre questo termine il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.1. Il presente regolamento è adottato o modificato con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, previa consultazione degli studenti.

Art.2. Il presente regolamento è esposto all'Albo dell'Istituto. Ne è fornita copia agli studenti che si iscrivono per la prima volta a questo istituto e a tutti coloro che ne facciano richiesta.

TABELLA RIASSUNTIVA

SANZIONE	MOTIVI	AUTORITÀ CHE LA INFLIGGE	RICORSO	CONSEGUENZE
Ammonizione verbale o scritta	Mancanze non gravi e non reiterate	Docente Dirigente Scolastico	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione al Consiglio di classe - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Ammonizione scritta	Assenze ingiustificate	Dirigente Scolastico	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione al Consiglio di classe - Comunicazione della scuola alla famiglia - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Sospensione da 1 a 15 giorni	Mancanze gravi e/o reiterate	Consiglio di classe	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - inserimento nel fascicolo personale - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Risarcimento del danno	Danni a strutture o beni scolastici	Consiglio di classe e Dirigente Scolastico	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Ritiro del telefono cellulare o dispositivo similare	Uso improprio o non autorizzato	Docente e Dirigente Scolastico	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Restituzione da parte del Dirigente Scolastico alla famiglia - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale	Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale, casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - inserimento nel fascicolo personale - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone e impossibilità di reinserimento responsabile	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - inserimento nel fascicolo personale - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Recidiva di reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - inserimento nel fascicolo personale - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta
Attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica	Integrazione delle precedenti sanzioni	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia del Liceo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia - inserimento nel fascicolo personale - Valutabile nella attribuzione del voto di condotta